



Organizzazione di Volontariato
“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Sezione di Modena”



Iscrizione Registro Regionale n° 148 del 12/09/2007 C.F. 94119410366
Viale Autodromo n° 55 – Modena – tel. 3316426154-modena@anvfv.it – www.anvfv.it
Iscritta al n. 161/2002 Reg. delle Persone Giuridiche- Ufficio Territoriale del Governo – Roma
“Firmissima est inter pares amicitia”

Verbale di assemblea straordinaria

Oggi lunedì 17 giugno 2019 ore 17:00 presso i locali del Comando Provinciale VV.F. di Modena si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione naz.le VV.F. sez. di Modena per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti da l codice del terzo settore (dlgs 117_17).

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione sig. Dignatici Aldo che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che in base al dlgs 117-17 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare, salvo n°1(uno)astenuto, lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 18:50.



Il presidente

Sezione di
MODENA Dignatici

Il segretario

Ermanno Vaccari

Vaccari Ermanno

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

24 GIU. 2019

Registrato il

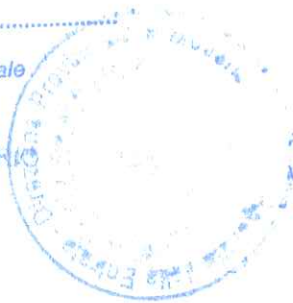
al n° Serie 3

Corrisposti € ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

L. TRABUCCO

.....
Ricevuto da clienti





Organizzazione di Volontariato
“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Sezione di Modena – ODV”

Iscrizione Registro Regionale n° 148 del 12/09/2007 C.F. 94119410366
Viale Autodromo n° 55 – Modena – tel. 3316426154-modena@anvvf.it – www.anvvf.it
Iscritta al n. 161/2002 Reg. delle Persone Giuridiche- Ufficio Territoriale del Governo – Roma
“Firmissima est inter pares amicitia”



Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione **“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Modena – ODV”**, di seguito indicata con il termine “Associazione”. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede legale nel Comune di Modena (MO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione con delibera dell'Assemblea ordinaria può inoltre costituire sedi operative in altre località della stessa provincia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione opera in accordo alle direttive generali della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nella quale si riconosce e si configura quale Sezione Provinciale della stessa, pur avendo autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva.

Art. 2

(Scopi e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ,

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione in particolare opera:

- nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.
- svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, a livello Internazionale, Nazionale e Territoriale.
- svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3
(Rappresentanza nelle manifestazioni)

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentato nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

Art. 4
(Stendardo)

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – Sezione di Modena".

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

Art. 5
(Abito sociale)

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF e può essere indossato esclusivamente dagli associati.

Art. 6
(Soci)

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

I Soci vengono iscritti in specifica annotazione secondo le categorie di appartenenza sopra indicate.

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'efficienza del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

L'iscrizione può essere accettata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 (sei) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a)-causa comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b)-causa persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo .

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

La perdita della qualità di socio determina la perdita del diritto all'uso del cartellino e la restituzione dello stesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Art. 7 **(Soci d'onore)**

La qualifica di Socio d'Onore viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione, a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate anche dal Consiglio Direttivo, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

Art. 8 **(Soci benemeriti)**

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo alla Presidenza Nazionale.

Art. 9 **Soci effettivi**

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6,
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
- c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.

Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento.

Art. 10 **(Soci sostenitori)**

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.
- d) i cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifici.

Art. 11 **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 12 **(Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Verificatori Economici ;
- il Collegio dei Probiviri

Organi eventuali:

- l'Organo di Controllo

viene nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 , secondo le modalità di cui al successivo art. 19,

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso da almeno 20 (venti) giorni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una

volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
3. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
4. elegge eventualmente i membri del Collegio Verificatori Economici e adotta l'eventuale azione di revoca di tale Organo;
5. si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
7. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo ;
8. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili . Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo :

1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. predispone bilancio o rendiconto;
4. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
5. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
6. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
7. Delibera in merito alle attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale .

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi in forma cartacea e/o informatica 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 16 (Collegio dei Verificatori Economici)

L'Assemblea elegge, in sede congressuale tra i soci, il Collegio dei Verificatori Economici, costituiti da 3 (tre) componenti effettivi e 2 supplenti.

Il Collegio dei Verificatori Economici:

1. agisce su propria iniziativa , su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
2. con relazione scritta riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Verificatori Economici;
3. I componenti il Collegio su specifico invito e per motivi tecnici possono partecipare alle riunioni del Consiglio.

L'incarico di Verificatore Economico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Verificatori Economici redigono apposito verbale

Art. 17

(Tesoriere e Segretario)

- Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e cura la tenuta dei libri contabili. Con la redazione dei bilanci consuntivi sulla base delle determinazioni del Consiglio.

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive negli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente all'elenco dei Soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 18

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è Organo dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. E' organo nazionale di garanzia statutaria al quale sono demandate, nel rapporto con i soci, tutte le controversie territoriali.

Art. 19

(Organo di Controllo - Organo eventuale)

È nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e in tal caso sostituisce il collegio dei verificatori economici di cui

al precedente articolo 16.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Viene eletto dall'Assemblea tra i soci o nominato tra persone esterne qualificate, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi i membri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Al loro interno essi eleggono il Presidente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Sono supplenti i primi dei non eletti.

L'Organo di Controllo, se nominato:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 il l'organo di controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti e in tal caso il presidente è individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro nazionale.

Art. 20 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21
(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (q) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno

l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari nell'effettuazione dell'attività, saranno dotati di cartellino di riconoscimento e non potranno indossare la divisa.

Art. 23
(Foro Competente)

Per quanto non previsto nel presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile.

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Modena

Art. 24
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 26
(Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 27
(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Modena, lì 17 giugno 2019

IL SEGRETARIO

Ermanno Vaccari



IL PRESIDENTE
Aldo Dignatici
